



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 40

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA PROVINCIA DI SONDRIO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2022 (EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016) E ADEMPIMENTI EX ART. 30 D.LGS N. 201/2022

L'anno **2023 duemilaventitre**, addì **28 ventotto** del mese di **novembre**, alle ore **16:30** con continuazione, nella residenza della Provincia di Sondrio e nella sala "Michele Melazzini", si è riunito il consiglio provinciale, in seduta pubblica di seconda convocazione, debitamente convocato nei modi e termini di legge.

Assume la presidenza il Signor **DAVIDE MENEGOLA**, presidente della Provincia;

Assiste il segretario generale dottor **FRANCESCO MOTOLESE**.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta:

MENEGOLA DAVIDE	Presidente	Presente
ANGELINI FRANCO	Consigliere	Assente
BERTARELLI MARIA CRISTINA	Consigliere	Presente
BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA	Consigliere	Presente
IACOMELLA OMAR	Consigliere	Presente
PAPINI MAURIZIO	Consigliere	Presente
PEDRINI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
SONGINI ROBERTA	Consigliere	Presente
STOPPANI MARIA LISA	Consigliere	Presente
VANINETTI ALAN	Consigliere	Presente

Presenti n. 9		Assenti n. 1
---------------	--	--------------

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Illustra la presente deliberazione, su invito del presidente, il consigliere provinciale Alan Vaninetti;

CONSIDERATO quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo n. 100/2017;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016 le amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni e le Province non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- il medesimo articolo, al comma 2, consente la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento, da parte della pubblica amministrazione, di partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
 - a) produzione di un servizio d'interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato, di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato secondo le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatarie, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016";

CONSIDERATO che:

- per effetto dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016, "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (...);"
 - devono essere oggetto di razionalizzazione, le partecipazioni per le quali si rilevi la presenza anche di una sola delle seguenti condizioni:
 - non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo sopra richiamato;
 - non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
 - non sussistono la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria nonché la compatibilità della scelta di mantenimento con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P.);
 - rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. ovvero:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 175/2016;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite dal citato art. 4;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

PRESO ATTO che la presente revisione ordinaria costituisce l'aggiornamento della revisione periodica delle partecipazioni, ex art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016, adottato dalla Provincia di Sondrio con deliberazione del consiglio provinciale n. 41 del 25 novembre 2022;

DATO ATTO che, sulla base delle indicazioni del citato Testo Unico, risulta necessario:

- effettuare una ricognizione delle partecipazioni detenute dall'ente alla data del 31 dicembre 2022, con la finalità di individuare le società che rientrino nel perimetro normativo delineato dallo stesso;
- procedere alla verifica e all'analisi, anche attraverso apposite valutazioni da parte degli uffici provinciali competenti, di eventuali servizi affidati, secondo i criteri previsti dalla normativa;
- individuare quelle partecipazioni per le quali occorre adottare apposite misure di razionalizzazione, quali fusioni, aggregazione o, addirittura, procedere alla dismissione delle stesse, in quanto non conformi alla nuova disciplina prevista dal T.U.S.P.;

ACCERTATO che alla data del 31 dicembre 2022, la Provincia di Sondrio deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

Partecipazioni Dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
1 - S.EC.AM S.p.A.	8003550144	12,00 %	mantenimento senza interventi	
2 - Skiarea Valchiavenna S.p.A.	00600580146	9,11 %	mantenimento senza interventi	
3 - S.T.P.S. S.p.A.	00122020142	33,33 %	mantenimento senza interventi	
4 - Avio Valtellina S.p.A.	00523580140	58,16 %	mantenimento senza interventi	

Partecipazioni Indirette detenute attraverso S.EC.AM. S.p.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Ind. 1 - Servizi Ecologici Ambientali S.r.l.	00641160148	100,00 %	mantenimento senza interventi	
Ind. 2 - Enerbio S.r.l.	00889040143	51,00 %	mantenimento senza interventi	
Ind. 3 - Bioase S.r.l.	00949720148	30,00 %	mantenimento senza interventi	
Ind. 4 – ACSM-AGAM S.p.A.	00743600140	0,0001 %		Società quotata in Borsa. Esclusa dalla rilevazione.

EVIDENZIATO che:

SkiArea Valchiavenna S.p.A. è una società partecipata che rappresenta un punto fondamentale per lo sviluppo economico della comunità e di particolare riferimento territoriale. La Skiarea Valchiavenna costituisce, infatti, la colonna portante dell'economia e del trasporto della Valle Spluga e della Valchiavenna, svolgendo funzioni di volano per tutto il territorio. La società Skiarea Valchiavenna S.p.A. ha in proprietà e gestione dal Comune di Campodolcino lo "Sky-Express" Campodolcino/Motta, quale trasporto pubblico locale. Esso è il più importante impianto funiviario dalla stessa gestito. La società svolge, pertanto, un servizio di interesse generale, oltre alla realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane,

espressamente previsto dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo n. 175/2016. L'analisi dei dati di accesso ai tornelli permette di comprendere la strategicità che questo impianto ha avuto nel corso del tempo. L'impianto in oggetto svolge 3 diverse funzioni:

- 1) arroccamento della maggiore parte della clientela invernale giornaliera, interessata a raggiungere il comprensorio sciistico, ma impossibilitata, per motivi morfologici, a parcheggiare i mezzi privati nella località di Madesimo, priva di spazi da adibire a parcheggio;
- 2) trasporto di lavoratori, studenti e cittadini che, dalle località di Madesimo e di Motta di Campodolcino decidono/necessitano di scendere a Campodolcino e Chiavenna, per motivi professionali o personali, evitando di aumentare il traffico sulla s.p. n. 1 o sulla S.S. n. 36, spesso congestionate o bloccate per motivi meteorologici, soprattutto nel periodo invernale;
- 3) sistema di sicurezza in caso di isolamento temporaneo della località di Madesimo. "Sky-Express" permette sia gli approvvigionamenti di viveri, medicinali e generi di necessità, sia il transito da e per la località, di lavoratori e turisti interessati a raggiungere la stessa. Il sistema funiviario locale rappresenta, quindi, uno dei cardini insostituibili per tutto il comparto economico locale sia per il numero di lavoratori coinvolti, direttamente o indirettamente nel lavoro di gestione, manutenzione e utilizzo, sia per le ricadute del sistema di offerta complessiva nel comparto turistico;

S.EC.AM. S.p.A. è la società, partecipata dalla Provincia di Sondrio con il 12% del capitale sociale, che gestisce il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di Sondrio, mediante affidamento diretto con modalità *in house providing*, oltre a essere il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di tutti i Comuni della provincia di Sondrio;

- Servizi Ecologici Ambientali s.r.l., interamente partecipata da S.EC.AM. S.p.A., è una società di scopo per l'attività di trasporto dei rifiuti solidi (sia urbani che speciali) agli impianti S.EC.AM. S.p.A. e a impianti extraprovinciali per conto della controllante S.EC.AM. S.p.A.;
- Enerbio s.r.l., controllata da S.EC.AM. S.p.A. per il 51%, si occupa della gestione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile funzionante mediante l'impiego di prodotti e materiali residui provenienti dall'agricoltura e dalla zootecnica;
- Bioase s.r.l., partecipata da S.EC.AM. S.p.A. per il 30%, quale svolge attività di gestione di un impianto per trattamento di rsu, rsau e rifiuti speciali, nonché di esecuzione delle attività connesse, comprese quelle per la valorizzazione energetica del bioessiccato e/o il suo smaltimento. Il socio operativo è A2A Ambiente S.p.A., scelto a mezzo di gara aperta;

S.T.P.S. S.p.A. è una società partecipata oltre che dalla Provincia di Sondrio e dalle Comunità Montane, anche da molti Comuni della provincia. La società si occupa di un servizio di interesse generale, in quanto è aggiudicataria, a seguito di gara pubblica, del contratto di servizio in essere con la Provincia di Sondrio per il trasporto pubblico locale extraurbano nella Media e Bassa Valtellina, Valchiavenna compresa. La società, inoltre, garantisce i servizi sostitutivi ferroviari sia programmati sia di emergenza, in collaborazione con Trenord, oltre a operare sul libero mercato del trasporto turistico, in modo accessorio rispetto all'attività principale, ottimizzando in tal modo la gestione aziendale;

AvioValtellina S.p.A. è una società, la cui attività è coerente rispetto ai fini istituzionali della Provincia di Sondrio e risulta essenziale al conseguimento dei medesimi, con specifico riferimento alla promozione dell'attrattività turistica, di cui all'art. 2, comma 2, lettera *d-bis*) e alla gestione di infrastrutture, di cui al comma 4 dello stesso articolo. La società svolge importanti funzioni a favore del territorio, gestendo l'unica aviosuperficie presente sul territorio provinciale, adibita quale sede logistica dei voli di A.R.E.U., Protezione Civile, Servizio Antincendio Boschivo e Soccorso Alpino Provinciale, strutture e servizi che hanno una indubbia e concreta ricaduta anche in termini di complessiva attrattività del territorio provinciale sul piano dell'accoglienza turistica. Nel contempo, l'aviosuperficie di Caiolo è anche punto di riferimento per l'esercizio di pratiche turistiche e sportive quali il volo con piccoli apparecchi e alianti e il paracadutismo. Il ricorso alla forma societaria, con un ruolo per la Provincia di Sondrio quale soggetto di controllo nella gestione dell'aviosuperficie, risponde a evidenti principi di economicità, in quanto consente di attivare volumi di investimenti adeguati e, quindi, di generare flussi di ricavi che finanziano la gestione. La gestione diretta da parte della Provincia di Sondrio di detta struttura sarebbe, a ogni evidenza, improponibile sotto ogni profilo. La scelta di mantenere la partecipazione risponde, pertanto, a criteri di efficienza, efficacia e convenienza. Occorre, inoltre, evidenziare il fatto che gli ingenti investimenti pubblici effettuati negli anni, soprattutto da parte della Provincia di Sondrio, per la realizzazione di una efficiente infrastruttura al servizio della collettività provinciale, devono necessariamente trovare una forma di valorizzazione, anche per potere efficacemente intervenire nel malaugurato caso di calamità naturali.

RITENUTO che dalle risultanze delle attività di revisione compiuta dall'ente, è emerso che la Provincia di Sondrio ha concluso il percorso di razionalizzazione delle proprie società partecipate, detenute alla data del 31 dicembre 2022, iniziato con il piano operativo approvato nel 2015 e proseguito con le revisioni straordinaria e ordinarie nei vari anni a seguire delle partecipazioni, che ha portato la Provincia di Sondrio ad avere, alla data del 31 dicembre 2022, la partecipazione nelle seguenti quattro società partecipate dirette:

- SKIAREA VALCHIAVENNA S.p.A., società che si occupa della gestione della Skiarea della Valchiavenna sia per quanto riguarda la mobilità turistico sportiva che per gli impianti di risalita con finalità di T.P.L. (Trasporto Pubblico Locale);
- S.T.P.S. S.p.A., società che si occupa del trasporto pubblico locale extraurbano nella provincia di Sondrio;
- S.EC.AM. S.p.A., società che si occupa della gestione del servizio idrico integrato a livello di A.T.O. e della gestione dei rifiuti sempre a livello provinciale;
- AVIOVALTELLINA S.p.A., società che si occupa della gestione dell'Aviosuperficie di Caiolo;

ACCERTATO che le predette valutazioni sono, comunque, rispettose del dettato legislativo e frutto di un'approfondita valutazione di convenienza economica, al momento ritenuta più idonea rispetto delle condizioni complessive e generali sia delle società interessate sia del contesto sociale-territoriale attuale, nonché degli interessi economici e generali di questa Provincia;

VISTO il piano per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2023 (dati relativi alle partecipazioni detenute al 31.12.2022), allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, redatto in conformità ai sopra indicati criteri e redatto secondo le schede approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, contenente la relazione sull'attuazione del Piano 2022 (partecipazioni detenute al 31.12.2021);

RICHIAMATO il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" che all'art. 30 prevede la ricognizione periodica sull'andamento gestionale dei servizi pubblici locali a rete e, quindi, per ogni servizio affidato, l'obbligo di rappresentazione del concreto andamento economico, dell'efficienza, della qualità e del rispetto degli obblighi contrattuali;

ATTESO che:

- tale ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- in caso di servizi affidati a società *in house*, detta ricognizione costituisce appendice al piano di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

DATO ATTO che per servizi pubblici a rilevanza economica si intendono quei servizi erogati - o suscettibili di essere erogati - dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

CONSIDERATO che:

- tra i servizi pubblici locali di interesse economico generale rientrano quelli "a rete", che consistono in servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente. Sono tipici servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete:
 - a) la distribuzione dell'energia elettrica;
 - b) la distribuzione del gas naturale;
 - c) il servizio idrico integrato;
 - d) la gestione dei rifiuti urbani;
 - e) il trasporto pubblico locale;
- i servizi pubblici a rilevanza economica non a rete, richiamando il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 agosto 2023, sono quelli non demandati alla competenza di un'autorità indipendente o di altra autorità di regolazione; di conseguenza quelli non a rete. I servizi individuati, in questa definizione normativa, sono:
 - a) impianti sportivi (eccezion fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del d.lgs. n. 201/2022);
 - b) parcheggi;
 - c) servizi cimiteriali e funebri, qualora erogati come servizi pubblici locali;
 - d) luci votive;
 - e) trasporto scolastico;

DATO ATTO che, dalla ricognizione effettuata dal servizio finanziario, non sono presenti servizi pubblici locali a rete e non a rete rientranti nel campo di applicazione della rilevazione periodica di cui all'art. 30 del d.lgs. 201/2022;

VISTO il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 c. 1, lett. b. punto 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. allegato alla presente;

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 per propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 267/2000, art. 24, comma 1, e art 10, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli, previsti dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

• presenti	n.	9
• astenuti	n.	=
• votanti	n.	9
* favorevoli	n.	9
* contrari	n.	=

DELIBERA

1. di prendere atto delle risultanze delle attività di revisione periodica compiuta dalla Provincia di Sondrio, in base alle quali è emerso che la stessa Provincia ha concluso il percorso di razionalizzazione delle proprie società partecipate, detenute alla data del 31 dicembre 2022, iniziato con il piano operativo approvato nel 2015 e proseguito con le revisioni straordinaria e ordinarie delle partecipazioni nei vari anni a seguire, che ha portato la Provincia di Sondrio ad avere, alla data del 31 dicembre 2022, la partecipazione nelle seguenti quattro società partecipate dirette:
 - SKIAREA VALCHIAVENNA S.p.A., società che si occupa della gestione della Skiarea della Valchiavenna sia per quanto riguarda la mobilità turistico sportiva che per gli impianti di risalita con finalità di T.P.L. (trasporto pubblico locale);
 - S.T.P.S. S.p.A., società che si occupa del trasporto pubblico locale extraurbano nella provincia di Sondrio;
 - S.EC.AM. S.p.A., società che si occupa della gestione del servizio idrico integrato a livello di A.T.O. e della gestione dei rifiuti sempre a livello provinciale;
 - AVIOVALTELLINA S.p.A., società che si occupa della gestione dell'Aviosuperficie di Caiolo;
2. di approvare l'allegato piano di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 20 c. 4 del d.lgs. 175/2016 sulla base del modello del Ministero dell'Economia e delle Finanze, contenente la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute;
3. di dare atto che non sono presenti servizi pubblici locali a rete e non a rete rientranti nel campo di applicazione della rilevazione periodica di cui all'art. 30 del d.lgs. 201/2022;
4. di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale della citata deliberazione, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 31 c. 1 del d.lgs. n. 201/2022;
5. di dare atto che della presente deliberazione, in successivo momento, si procederà a darne comunicazione alla Corte dei conti con le modalità indicate dall'art. 20, comma 4 del TUSP, nonché al M.E.F. nei modi e nei termini disposti dallo stesso, attraverso l'apposito portale, che prevede la compilazione di specifiche schede relative al piano ordinario di razionalizzazione e alla rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti;
6. di trasmettere la presente deliberazione all'ANAC ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 201/2022.

Successivamente,

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

• presenti	n.	9
• astenuti	n.	=
• votanti	n.	9
* favorevoli	n.	9
* contrari	n.	=

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. al fine di ottemperare alle disposizioni di legge.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
MOTOLESE FRANCESCO
F.to digitalmente